



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per la Mobilità Sostenibile**  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
Ufficio 2 - Motorizzazione Civile di BERGAMO  
(Sezioni Coordinate di Varese - Como - Lecco)

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI VARESE

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AEP, CON LA  
CONSEQUENTE CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEGLI  
AUTOTRASPORTATORI ED ELIMINAZIONE DAL REN**

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato "*Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)*";

VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "*eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "*Attività di trasportatore su strada*", del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss. mm. ii., che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*" che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, "*svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante*

*e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*"; VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 "Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012" del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, n. 190 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA, da ultimo, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "*art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità*"

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori;

VALUTATO che n. 2 imprese, di cui all'allegato elenco, non risultano essere in possesso dei requisiti necessari a mantenere l'autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto risultano cancellate/cessate dal Registro delle imprese o liquidate/in liquidazione, ai sensi dell'art. 20 L. 298/74 e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO infatti che la perdita del requisito dell'iscrizione al registro imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento CE n.1071/2009, nonché la capacità giuridica di agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata integrando così l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RILEVATO che, parimenti, lo stato di liquidazione dell'impresa, così come risultante dal Registro delle imprese, comporta di fatto la cessazione dell'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RITENUTO per l'effetto che, alla luce di quanto innanzi rappresentato, è necessario avviare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, il procedimento di revoca dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione di trasportatore su strada di merci con eliminazione dal Registro elettronico nazionale (REN) e di cancellazione dall'Albo nazionale degli Autotrasportatori nei confronti dell'impresa in indirizzo, in quanto le circostanze sopra rilevate comportano di fatto la cessazione dell'attività;

VISTO l'avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicato su il Portale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sul Portale dell'Automobilista dal 16/05/2023 al 16/06/2023;

CONSIDERATO che il termine di 30 giorni assegnato alle imprese per presentare le proprie deduzioni le imprese non hanno ritenuto di presentare alcuna deduzione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro Elettronico Nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo Nazionale degli autotrasportatori.

Il presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul Portale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sul Portale dell'Automobilista per la durata di 30 giorni dalla firma digitale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione iniziale sui suddetti siti web.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI VARESE  
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO  
(Dott. Ing. Silvio DANIELE)



SILVIO DANIELE  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
20.06.2023 07:37:33 UTC

Codice Univoco Im	Denominazione soc	Dato Fiscale	Iscrizione REN	PEC Impresa	Iscrizione Albo	Stato Impresa CClAA	Data invio
VA1904957E	EASY WAY	3182190128	M0086903		ATTIVA	Cancellata	09/05/2023
VA1905221D	XHAFA TAULAND	XHFTND91B18Z100Z				Cancellata	09/05/2023